

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La promozione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano ed economico e dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dell'azione esterna dell'Unione europea (di seguito «UE») cui contribuiscono gli strumenti per l'assistenza esterna della Comunità. Nelle loro conclusioni del novembre 2004 sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno indicato che la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché i diritti umani, la democrazia e la buona governance costituiscono elementi essenziali per la crescita economica sostenibile e l'eliminazione della povertà.
- (2) Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti, fatto proprio dal Consiglio europeo, sottolinea «l'impegno politico dell'UE a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell'UE» ed indica che gli strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo della Comunità possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell'UE come attore internazionale.
- (3) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento in vista della realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 177 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'UE per la realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, nel quadro del titolo V, e le misure adottate nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione

europea (di seguito «trattato UE»). Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.

- (4) La dichiarazione sul «Consenso europeo in materia di sviluppo», adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alle quali il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.
- (5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003.
- (6) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la strategia del millennio dell'UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi.
- (7) La stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale, segnatamente nei primi anni successivi alla crisi, sulla base di strategie integrate di transizione.
- (8) L'attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure specifiche per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di stanziamenti di bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta.
- (9) Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione relative al legame tra aiuto, riabilitazione e sviluppo sottolineano la

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 novembre 2006.